



ATTO COSTITUTIVO STATUTO DI ASSOCIAZIONE

In data 14/06/2016 in Chieti, viale U. D'Italia, 463, si sono riuniti i Signori:

DELLA ROCCA MARCO, nato a Avezzano (AQ) il 04/09/1973 e residente in Chieti via Colle dell'Ara, 134/b; C.F. DLLMRC73P04A515Z;

SCARDIGNO FRANCESCA PIA, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 02/04/1985 e residente in Chieti, via Colle dell'Ara, 134/b; C.F. SCRFNC85D42H926E;

LOFOCO EMANUELLA, nata a Cerignola (FG) il 16/12/1945 ed ivi residente in corso A.Moro, 48 i.1; C.F. LFCMLL45T56C514K;

con lo scopo di costituire, ex articoli 36, 37, 38 del C.C., Art. 90, legge 289/2002, e legge 383/2000, come in effetti costituiscono, una Associazione Sportiva Dilettantistica e di promozione sociale denominata: "EFFE-FIT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA". L'Associazione fissa la propria sede legale in Chieti, viale U. D'Italia, 463. L'Associazione -che non ha finalità di lucro- ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività sportivo-dilettantistiche e di promozione sociale, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza così come meglio di seguito specificato nelle norme statutarie sociali. L'Associazione è retta dalle norme statutarie articolate in dodici punti che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura. In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo Assemblea sociale, eleggono, con voto unanime, il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio che risulta così costituito: DELLA ROCCA MARCO: Presidente; SCARDIGNO FRANCESCA PIA: Vicepresidente; LOFOCO EMANUELLA: Segretario. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche. Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire l'Affiliazione ed il riconoscimento dell' Associazione da parte del

Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni, adottandone la tessera nazionale quale tessera del sodalizio stesso.

Art.1)- COSTITUZIONE SEDE DURATA - E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, senza finalità di lucro, denominata: "EFFE FIT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", in acronimo: "EFFE FIT ASD". L'Associazione ha sede legale in Chieti, viale U. D'Italia, 463. L'Associazione potrà esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale. Con delibere del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale attuale senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

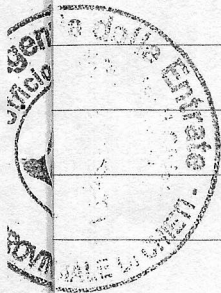
Art.2)-NATURA E SCOPI- L'Associazione si affilia al Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale le cui Finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di promozione. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Ente nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'Associazione ha, quindi, per scopi quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza, anche se affetti da disabilità: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l'esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche nei vari settori delle ginnastiche a corpo libero e con attrezzi, della posturale, della personalizzata, della preventiva,



della educativa e rieducativa, della preparazione atletica, del body building, delle aree aerobiche, delle danze, di quelle del fitness e del wellness e del massaggio sportivo: sono comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L'Associazione assume le caratteristiche tipiche di "polisportiva", di Centro Attività Motorie (CAM) e di Centro Avviamento allo Sport (CAS). L'attività comprende l'utilizzo di impianti sportivi e sale attrezzate di qualsivoglia natura e di ogni tipo di attrezzatura tecnico sportiva. L'Associazione potrà inoltre, ai sensi della legge 383/2000, organizzare nei confronti dei propri tesserati, le varie attività di promozione sociale e del benessere psicofisico in genere, inclusi i massaggi, la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, i servizi sociali per i minori, i servizi assistenziali, le feste, gli intrattenimenti, l'organizzazione di viaggi sociali e similari. Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì - pur non avendo fini di lucro - svolgere delle attività economiche a carattere commerciale. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

Art.3)-PATRIMONIO ED ENTRATE- Il patrimonio e le entrate sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati; b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli asso-



ciati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali; e) da contributi di soggetti pubblici o privati; f) dai proventi derivanti da attività economiche.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Art.4)-SOCI DIRITTI/DOVERI- Le categorie dei soci sono le seguenti:

a)Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; b)Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce col la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L'Adesione all'Associazione comporta:





a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; d) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali; e) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività svolte dai soci in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spesa, le indennità di trasferta e quanto diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità. Possono, inoltre, partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali iscritti/tesserati della medesima organizzazione nazionale di appartenenza, purchè, rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione stessa.

Art.5)-QUOTE SOCIALI- Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art.6)-ASSEMBLEA/BILANCIO- L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni, in regola con le quote sociali, vi

hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538, II comma, C.C.).

L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso

affisso all'albo e/o comunicazione diretta ai soci almeno venti giorni prima dello

svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria: a) una volta all'anno, entro

il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio

precedente, con la modalità del voto palese: il rendiconto è approvato con la metà

più uno dei voti validi espressi. b) una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle

cariche sociali. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo

richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L'Assemblea, sia in

seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente

costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi

diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli

intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza

dalla prima. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole

dei due terzi degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso

di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono

constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano

custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il

rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto

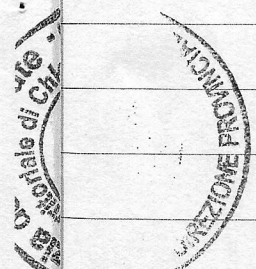
per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'Assemblea

decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

Art. 7) - CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo che si

compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a

maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un



quadriennio è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. Nessun componente il Consiglio può assumere la medesima carica in altra ASD nella medesima disciplina.

Art.8)-CARICHE SOCIALI- Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell'Associazione, compresa l'apertura di c/c bancari o postali. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce con eguali poteri quando necessario. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, collabora alla gestione dell'associazione e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Art.9)-SCIoglimento- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi istituzionali dell'Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art.3, com.190.l. 662/96.

Art.10)-STATUTO/REGOLAMENTI- Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono

sempre essere approvati dall'Assemblea.

Art.11)-COLLEGIO ARBITRALE- Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudicheranno inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art.12)-RIMANDI- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art.36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI, del CIO e del CSEN ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in Chieti, il 14/06/2016.



Francesco S. S. S.
Dolores P. P. P.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Chieti

14/06/2016

737

3

14/06/2016